



COMUNE DI MONTERIGGIONI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 6 marzo 2025



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

INDICE.....	2
TITOLO I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Campo di Applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Piano Comunale di Classificazione Acustica	7
Art. 4 - Valori Limite Acustici	7
TITOLO II	10
ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE	10
Art. 5 - Documentazione di impatto acustico	10
TITOLO III	12
ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	12
Art. 6 - Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione.....	12
Art. 7 – Tempi di rilascio dell'autorizzazione	14
Art. 8 - Criteri di misurazione.....	14
Capo 1 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	15
Art. 9 - Macchine e attrezzature	15
Art. 10 – Limiti orari e di rumore per le attività di cantiere	15
Art. 11 - Interventi di urgenza	16
Capo 2 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	17
Art. 12 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	17
Art. 13 – Limiti orari e di rumore per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.....	17
TITOLO IV – Altre attività rumorose	18
Art. 14 - Macchine agricole e macchine da giardino	18
Art. 15 - Allarmi acustici	18
Art. 16 - Servizi di pubblica utilità	18
TITOLO V – Norme finali	19
Art. 17 - Controlli e vigilanza	19
Art. 18 – Sanzioni	19
Art. 19 - Norma Finale	19
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	20
Allegato A	21
Allegato B	23



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune di Monteriggioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*” e relativi decreti attuativi e della L.R. n. 89/98 “*Norme in materia di inquinamento acustico*”.

2. Il Regolamento detta norme a tutela dell'inquinamento acustico, nonché modalità e criteri per il rilascio di autorizzazioni comunali per particolari attività che comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, anche in deroga ai valori limite individuati nel Piano di Classificazione acustica del Comune di Monteriggioni.

3. Il Regolamento non si applica al rumore generato da attività domestiche proprie o del vicinato e alle fonti di rumore occasionali quali schiamazzi, uso privato di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora, strepitii di animali, disciplinate dalle norme del Codice Civile e Penale e dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Monteriggioni.

Sono escluse inoltre dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) l'utilizzo delle campane per le celebrazioni liturgiche;
- b) i condizionatori ad uso privato, non a servizio di attività produttive, commerciali o professionali;
- c) i servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune (centrali termiche, autoclave, ecc.) limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- d) i problemi condominiali o di vicinato;
- e) le attività di manutenzione eseguite direttamente dal privato.

Art. 2 – Definizioni

a) *Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto*: ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 89/98, in base a quanto indicato nella Delibera C.C. n. 48 del 22 settembre 2000, e nella successiva Variante approvata con Delibera C.C. n. 33 del 22.09.2005, di approvazione definitiva del PCCA, sono individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all'aperto.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- b) *Area di deroga per manifestazioni* – Si intende la regione dello spazio, con presenza di recettori sensibili e abitazioni, interessata dal superamento dei limiti di classificazione acustica e che ricomprende tutti i ricettori oggetto dei nuovi limiti fissati nell'autorizzazione in deroga ordinaria così come specificatamente richiesta per l'attività temporanea o manifestazione.
- c) *Attività ricorrente* – Manifestazione e spettacolo che si svolge, con periodicità annuale, nella stessa sede, nello stesso periodo, con gli stessi allestimenti, con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni degli anni precedenti.
- d) *Attività rumorose di carattere permanente*: le attività produttive, commerciali e professionali con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi.
- e) *Attività rumorose a carattere temporaneo*: cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico (feste popolari, manifestazioni sportive, luna park, circo e simili) che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi. Tali manifestazioni debbono avere una durata ben definita nel tempo e quindi protrarsi in maniera continua nell'ambito di un periodo individuabile da una data (ed orario) di inizio e da una data (ed orario) di termine.
- f) *Altre attività temporanee*: manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio, cannoncini antistorno, antigrandine e simili, attività agricole, forestali, a bosco e quanto altro previsto nel titolo IV del presente regolamento.
- g) *Autorizzazione in deroga in forma semplificata*: provvedimento di deroga ai limiti normativi per le attività rumorose temporanee che rispettano i requisiti specificati dal presente Regolamento.
- h) *Autorizzazione in deroga ordinaria*: provvedimento di deroga ai limiti acustici normativi per attività temporanee e manifestazioni, nel rispetto dei limiti di durata previsti del presente regolamento, che superano i limiti normativi. Per tale autorizzazione dovrà essere presentata la richiesta con le modalità previste nel presente regolamento.
- i) *Cantieri*: cantieri edili, stradali o industriali oppure assimilati, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, il cui allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera. Il complesso di strutture, macchinari e attrezzature finalizzati ad attività di costruzione, manutenzione,



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

riparazione, demolizione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture edili fisse, permanenti o temporanee, di strutture stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, compresi gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi e qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la quale sia necessario presentare al Comune comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica ai sensi della normativa in vigore o degli specifici regolamenti comunali.

j) *Documentazione di impatto acustico*: (di cui all'art. 8, comma 2 e 4 della L.447/95) redatta da tecnico acustico abilitato, deve consentire di individuare i limiti massimi di emissione ed immissione cui è soggetto il progetto, desumere il rispetto dei limiti ovvero, in caso di previsto superamento, proporre mitigazioni tali da garantire il rispetto dei limiti di legge da parte della nuova attività di progetto. La "Documentazione di impatto acustico" dovrà essere sottoscritta oltre che dal richiedente anche da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale, seguendo i criteri riportati nell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n° 857 del 21/10/2013.

k) *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

l) *Livello differenziale di rumore*: differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

m) *Livello di rumore ambientale L_a* : il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

n) *Livello di rumore residuo L_r* : il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

o) *Manifestazioni*: concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili, le manifestazioni di partito, sindacali, manifestazioni a qualsiasi altro titolo.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- p) *Piano di classificazione acustica*: strumento di pianificazione di settore in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
- q) *Relazione previsionale di clima acustico*: (di cui all'art. 8, comma 3 della L.447/95) deve garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità. I criteri per la redazione della documentazione sono individuati nell'Allegato B della Deliberazione G.R.T. 21 ottobre 2013, n. 857.
- r) *Rumore*: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- s) *Sito* – Piazza, cortile, tratto di strada, porzione di verde pubblico o, in generale, spazio aperto nel quale vengono organizzate manifestazioni che impattano sugli stessi ricettori sensibili¹.
- t) *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- u) *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione precedente.
- v) *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- w) *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

¹ A titolo di esempio, una piazza è, di norma, da considerare un unico sito a prescindere dalla collocazione delle sorgenti sonore utilizzate nella manifestazione. Un tratto stradale è da considerare un unico sito quando i ricettori disturbati da manifestazioni diverse sono i medesimi.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 3 - Piano Comunale di Classificazione Acustica

1. Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/98, approvato dal Comune con Delibera C.C. n. 48 del 22 settembre 2000 e in forma definitiva con la successiva Delibera C.C. n. 33 del 22.09.2005, prevede la suddivisione del territorio comunale nelle classi acustiche definite dal DPCM 14/11/1997.

2. Nello stesso atto sono state altresì specificate le aree di cui all'art. 4 della L.R. n. 89/1998 destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Le aree sono individuate secondo le tavole grafiche riportate in allegato A al presente regolamento.

3. A seguito di varianti al PCCA che individuino nuove aree, si determina un aggiornamento automatico del presente Regolamento con l'inclusione delle nuove aree. Nella relazione di accompagnamento alla variante dovranno essere indicati, per ciascuna area, i limiti orari e di rumore nonché gli accorgimenti tecnici ed organizzativo - procedurali minimi da mettere in atto durante l'utilizzo della stessa che comportano l'aggiornamento del presente regolamento.

Classe	Tipologia	Colore Area
I	Aree protette	Verde
II	Aree prevalentemente residenziali	Rosa
III	Aree di tipo misto	Bianco
IV	Aree di intensa attività umana	Giallo
V	Aree prevalentemente industriali	Celeste
VI	Aree esclusivamente industriali	Arancione

Tab. 1 – Caratterizzazione grafico-cromatica delle zone acustiche prevista dalla Regione Toscana - <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html>

Art. 4 - Valori Limite Acustici

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Valori limite di emissione - Leq in dB(A):

Valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A):

Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione:

Differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti) e il rumore residuo (rilevato in corrispondenza dell'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).

I valori limite differenziali di immissioni definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono:

- 5 dB per il periodo diurno
- 3 dB per il periodo notturno

Tali valori non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

d) al rumore prodotto da:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A):

Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili.

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		diurna (6:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A):

Valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

a) se riferiti a un'ora, sono i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento², eguagliano i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

² tempi all'interno dei quali si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

TITOLO II

ATTIVITÀ RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Art. 5 - Valutazione di impatto acustico

1. Fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dall'art.4 del DPR 227 del 19/10/2011³, sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, i seguenti soggetti :

a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 i richiedenti il rilascio:

- di pratiche edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

c) ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e dell'art. 12 della L.R. 89/1998 coloro che presentano Segnalazioni certificate di inizio di attività o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi edifici, impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- esercizio di attività produttive;

d) i titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività;



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

e) i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche agli impianti, ai macchinari e/o strutture;

f) i soggetti richiedenti il rilascio degli atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'art. 12 comma 6 bis della L.R.T. 89/98.

2. Ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPR 227 del 19/10/2011, non sono soggette a preventiva documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità elencate in allegato B al presente regolamento. Tuttavia, gli esercizi di ristorante, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, nel solo caso che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali sono tenuti a predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale, resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con i contenuti di cui al **modello 1** allegato al presente Regolamento.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore potenzialmente superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica, che tra l'altro deve contenere l'indicazione delle misure di mitigazione previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La documentazione dovrà essere resa con i contenuti di cui al **modello 2** allegato al presente Regolamento e dovrà essere inviata al competente Ufficio comunale nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività.

4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi del comma precedente, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

5. Sono tenuti alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico tutti i soggetti che eseguano delle modifiche agli impianti/infrastrutture/insediamenti già esistenti ed autorizzati, a seguito delle quali sia prevista la realizzazione di interventi o la dislocazione di attività o sorgenti sonore (o la variazione delle modalità operative) tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante, all'esterno del confine di pertinenza dell'impianto/infrastruttura/attività (sia in ambiente interno che esterno). La documentazione deve essere inviata al al competente Ufficio comunale nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o di segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

TITOLO III

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 6 - Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

2. Per le attività specificate ai seguenti capo 1 e 2 del presente Regolamento ed alle condizioni indicate, possono essere rilasciate deroghe ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente con provvedimento in forma semplificata, previo accertamento della completezza della domanda (**modello 3 - modello 4**) e della documentazione necessaria. Il provvedimento semplificato viene rilasciato alle attività a carattere temporaneo che possiedono contemporaneamente i requisiti che seguono:

a) *Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV, V e VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e di riposo:*

- l'attivazione delle macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori disturbanti, dovrà svolgersi nei giorni feriali in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 19:00 (ad esclusione del sabato fatti salvi casi specifici) per un massimo di 20 giorni lavorativi;
- il rispetto dei limiti delle emissioni sonore di 70 dBA (nel caso di ristrutturazioni interne, 65 dBA misurati all'interno delle abitazioni);
- per lavorazioni con durata superiore a 5 giorni dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - una relazione, redatta da tecnico competente, attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
 - un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

b) *Attività temporanee e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto in aree di Classe III, IV, V e VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura e di riposo:*

- potranno svolgersi tutti i giorni, per un massimo di 30 giorni nel corso dell'anno, purchè abbiano inizio non prima delle ore 10.00 e si concludano entro e non oltre le ore 24.00;



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- il rispetto dei limiti delle emissioni sonore di 70 dBA dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e di 60 dBA dalle ore 22.00 alle ore 24,00;
- per manifestazioni con durata superiore a 5 giorni dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - una relazione, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98, attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;

Le autorizzazioni in forma semplificata non necessitano del parere dell'ASL competente.

3. Nei casi in cui non possa essere applicato il provvedimento di deroga semplificata (si parla in questi casi di deroga ordinaria), il Comune rilascia l'autorizzazione previa acquisizione del parere delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"), sulla base della domanda (**modello 5** - **modello 6**) e della documentazione presentata.

La domanda di autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità dettati dalla normativa vigente deve essere corredata di una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente, che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

La relazione dovrà definire inoltre la durata della manifestazione o del cantiere, e per ogni diversa attività prevista per la manifestazione o cantiere l'eventuale articolazione temporale, i limiti richiesti e la loro motivazione.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 7 - Tempi di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità del tipo non semplificato viene rilasciata dal Comune entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sempre che tale richiesta risulti completa in ogni sua parte. Sono esclusi i periodi di sospensione per la richiesta di integrazioni.
2. Nel caso di procedura semplificata, il Comune rilascia l'autorizzazione alla deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sempre che la richiesta risulti completa in ogni sua parte. Sono esclusi i periodi di sospensione per la richiesta di integrazioni.
3. L'atto autorizzativo è riferito alla compatibilità delle programmate attività a carattere temporaneo con la normativa vigente ed esula dalle altre autorizzazioni necessarie per la loro attuazione.

Art. 8 - Criteri di misurazione

1. I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
2. Tali limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini, salvo il caso di lavori edili di ristrutturazione svolti al chiuso per i quali il corrispondente limite è verificato all'interno dell'edificio più esposto al rumore o più vicino.
3. Il parametro di misura e di riferimento dei limiti di deroga è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq(A)), misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti (e di almeno 30 minuti per i cantieri) e i risultati sono eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal Decreto sopra citato.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Capo 1 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 9 - Macchine e attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno operare in conformità alle rispettive norme di omologazione e certificazione in materia di emissione acustica ambientale. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. Per strumentazioni il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego (isolamento acustico con materiali appositi o carter, scelta di posizioni a minor impatto).

Art. 10 – Limiti orari e di rumore per le attività di cantiere

1. L'esecuzione dei lavori disturbanti (a titolo esemplificativo, escavazioni e demolizioni, indagini geognostiche e sismiche, ecc...) e l'impiego di macchinari rumorosi (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, sonde cingolate, ecc...) è consentita di norma tutti i giorni feriali, esclusi i prefestivi, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
2. Negli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite d'emissione $Leq = 70 \text{ dB(A)}^3$ riferito ad un tempo di misura superiore a 30 minuti, rilevato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.
3. Per i cantieri esterni, durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura superiore a 30 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limite di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

³ $Leq = 65 \text{ dB(A)}$ nel caso di lavori interni misurando per 30 minuti il livello equivalente prodotto dalla sorgente specifica.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Art. 11 - Interventi di urgenza

1. Per i cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari, ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente/territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento.
2. Qualora gli interventi di urgenza si debbano protrarre per durate superiori a 5 giorni dovrà essere comunque presentata domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente Regolamento.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Capo 2 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

Art. 12 - Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

1. La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio e, attualmente, risulta la seguente:

- Loc. Castellina Scalo lungo la linea ferroviaria Empoli – Chiusi – zona mista residenza-attrezzature;
- Loc. Uopini con ingresso dalla strada Provinciale n°119 Badesse – zona destinata a parco con alberatura d’alto fusto.

2. Lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, qualora dette attività comportino l’impiego di strumenti di diffusione sonora o impianti rumorosi, è consentito anche in deroga ai limiti di rumorosità, in particolare al valore assoluto che non può comunque superare il valore di 70 dBA e la non applicabilità del criterio differenziale.

Art. 13 – Limiti orari e di rumore per spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

1. Con riferimento alle attività temporanee (tipicamente concerti, spettacoli in piazza, feste di quartiere con musica o serate da ballo), se la durata della manifestazione è compresa tra 1 e 5 giorni, può essere concessa deroga, senza particolari accertamenti tecnici, limitando l’orario alle ore 24:00, preferendo nei giorni feriali il limite più restrittivo, limitando il livello di emissione acustica dopo le ore 23.00.

2. Per le iniziative della durata superiore a cinque giorni (tipicamente sagre, luna park, feste organizzate da sezioni di partito) le autorizzazioni potranno essere concesse solo nelle aree di cui all’art. 12 o solo a seguito dell’esame dell’Amministrazione Comunale (sentito il parere della Azienda U.S.L. territorialmente competente) di specifica documentazione di impatto acustico.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

TITOLO IV – Altre attività rumorose

Art. 14 - Macchine agricole e macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito in deroga ai limiti, nei giorni feriali (esclusi i prefestivi), dalle ore 8:00 alle 19:00 con pausa dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 15 - Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente 15 minuti totali di attivazione (comprensivi delle pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento) sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Art. 16 - Servizi di pubblica utilità

1. Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.
2. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 17 - Controlli e vigilanza

1. Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale, del Dipartimento ARPAT e dell'Azienda Sanitaria, ognuno per le proprie competenze.
2. L'autorizzazione alla deroga dei limiti acustici deve essere custodita nei luoghi ove viene svolta l'attività per poter essere esibita agli Organi competenti.

Art. 18 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della Legge 447/95 e all'art. 17 della L.R. n. 89/1998.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.
3. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 compresa, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 19 - Norma Finale

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dopo la sua approvazione.
2. Il presente Regolamento potrà essere aggiornato dal Consiglio Comunale recependo eventuali successivi disposti normativi statali e regionali obbligatori in materia acustica.



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 1 dicembre 1998, n.89 - *“Norme in materia di inquinamento acustico”*
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 – *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 – *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”*
- D.P.G.R. del 8 gennaio 2014, n. 2/R *“Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89”*
- D.G.R.T. n. 857 del 21.10.2013 - *“Definizione criteri documentazione impatto acustico e relazione previsionale di clima acustico”*
- D.C.R.T. n. 77 del 22.02.2000 – *“Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.89/98, Norme in materia di inquinamento acustico”*




COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

ALLEGATO A

AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI O SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

- Loc. Castellina Scalo lungo la linea ferroviaria Empoli – Chiusi (area tratteggiata rosso)






COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

ALLEGATO A

AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI O SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

- Loc. Uopini - ingresso dalla strada Provinciale n°119 Badesse (area tratteggiato giallo)





COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

ALLEGATO B

Categorie di attività a bassa rumorosità di cui all'art. 4 del DPR n. 227/2011 (All. B)

1. *Attività alberghiera.*
2. *Attività agro-turistica.*
3. *Attività di ristorazione collettiva/pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese da asporto, mense, bar).*
4. *Attività ricreative.*
5. *Attività turistica.*
6. *Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.*
7. *Attività culturale.*
8. *Attività operanti nel settore dello spettacolo.*
9. *Palestre.*
10. *Stabilimenti balneari.*
11. *Agenzie di viaggio.*
12. *Sale da gioco.*
13. *Attività di supporto alle imprese.*
14. *Call center.*
15. *Attività di intermediazione monetaria.*
16. *Attività di intermediazione finanziaria.*
17. *Attività di intermediazione Immobiliare.*
18. *Attività di intermediazione Assicurativa.*
19. *Attività di informatica – software.*
20. *Attività di informatica – house.*
21. *Attività di informatica – internet point.*
22. *Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).*
23. *Istituti di bellezza.*
24. *Estetica.*
25. *Centro massaggi e solarium.*
26. *Piercing e tatuaggi.*
27. *Laboratori veterinari.*
28. *Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.*
29. *Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca.*
30. *Lavanderie e stirerie.*
31. *Attività di vendita al al dettaglio di generi vari.*
32. *Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.*
33. *Laboratori artigianali per la produzione di gelati.*
34. *Laboratori artigianali per la produzione di pane.*
35. *Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.*
36. *Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.*



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

- 37. *Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.*
- 38. *Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.*
- 39. *Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
- 40. *Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.*
- 41. *Liuteria.*
- 42. *Laboratori di restauro artistico.*
- 43. *Riparazione di beni di consumo.*
- 44. *Ottici.*
- 45. *Fotografi.*
- 46. *Grafici.*